



COMUNE DI CAPOSELE

PROVINCIA DI AVELLINO

UFFICIO TECNICO COMUNALE
SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

www.comune.caposele.av.it

P.zza Dante, 1 - 83040 - p.iva 00228820643 - Tel. 0827/53024 fax 0827/53384

Prot. ⁵⁴⁶³...../2019

**Oggetto: NULLA - OSTA PER MANIFESTAZIONE TEMPORANEA ALL'APERTO
IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DEDICATA ALLA
FESTIVITA' DEDICATA A "SAN GERARDO" AI SENSI DELL'EX ART.
68 DEL TULPS**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che il Comune di Caposele, con il Santuario di San Gerardo Majella, è certamente una meta suggestiva del turismo religioso, una realtà consolidata da tanti anni, in grado di attirare migliaia e migliaia di pellegrini;

Tenuto conto che il culto del Santo culmina soprattutto nei mesi di Settembre, Ottobre e Novembre, in occasione delle festività ad esso dedicate che attirano sul territorio di questo Comune, soprattutto nei giorni festivi e in quelli coincidenti con le festività in onore del Santo, un numero elevato di devoti e di turisti, comportando, di conseguenza, un considerevole incremento del flusso veicolare e pedonale presso la frazione Materdomini, fatto che assume una tale entità non fronteggiabile con un piano viario ordinario;

VISTA l'ordinanza sindacale n. 5 del 18/04/2019 ad oggetto disciplina del commercio su aree pubbliche alla frazione Materdomini;

VISTA l'ordinanza sindacale n. 28 del 30/08/2019 con la quale viene disciplinato il traffico alla fr. Materdomini e nelle zone circostanti;

Tenuto conto altresì che dette occupazioni sono state regolarmente autorizzate dal Responsabile dell'Ufficio Commercio curando direttamente l'assegnazione delle aree pubbliche e dei posteggi;

CONSIDERATO che la *Gestione dell'emergenza* è coordinata dall'Ufficio della locale Polizia Municipale il cui Responsabile è il Vice Sindaco dott. Armando Sturchio, che potranno all'occorrenza, essere adibiti a piantonare aree sensibili vie di fuga e a svolgere ogni attività compatibile nel ruolo ricoperto di volontario e rientranti tra le finalità statuarie delle singole associazioni di appartenenza (presidio del territorio ed informazione alla popolazione, anche in relazione a percorsi e tracciati straordinari o limitazioni, in particolar modo nei pressi delle aree in cui sono installati i sensi unici, divieti di accesso, transito e sosta, servizio di informazione all'utenza, anche in relazione ai servizi di accoglienza e di soccorso alla popolazione;

PRESO ATTO che la manifestazione oggetto della presente richiesta non è sottoposta al vaglio del Parere della Commissione Comunale di Vigilanza Pubblico Spettacolo, poiché da svolgersi in un luogo all'aperto in area non recintata, priva di delimitazioni, di strutture per lo stazionamento del pubblico, nonché ad ingresso libero;

VISTI gli articoli 9, 10 e 68 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 1 8/06/1931, n. 773 e gli artt. 1 16, 1 24 e 1 25 del Regolamento di Esecuzione approvato con R.D. 06/05/1940, n. 635;

VISTO l'art. 19 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616;

VISTI gli articoli 107 e 109 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del Settore e quindi legittimato, tra l'altro, all'adozione del presente provvedimento;



DETERMINA

NULLA - OSTA allo svolgimento:

- 1) della "Fiera di San Gerardo" che si terrà il 16/10/2019 lungo il corso Sant'Alfonso con inizio dalla proprietà eredi Sista Giuseppe e fino al Bar Gianna oltre alla loc. Duomo sulla piazzetta antistante il fabbricato adibito a Liceo Scientifico e lungo tutto il tratto limitrofo che da detta piazzetta conduce verso l'ex villaggio prefabbricato "Duomo".

- 2) Allo svolgimento del tradizionale mercatino domenicale che si terrà fino al giorno 15/12/2019 al Corso Sant'Alfonso, nello specifico, interessanti i tratti:
 - Filare alberato tratto interno;
 - Marciapiede ex orfanotrofio per la vendita di opere d'arte e dell'ingegno
 - Area antistante il monumento dedicato a Sant'Alfonso fino alla proprietà eredi Sista Giuseppe;

Nelle suddette aree è consentita nel rigoroso rispetto dei limiti della delimitazione dei posteggi, la vendita di articoli di qualsiasi settore merceologico fino ad esaurimento dei posteggi disponibili i cui criteri di assegnazione sono fissati dal regolamento di disciplina e gestione della "Fiera di San Gerardo"

Il presente NULLA – OSTA è vincolato all'adozione di ogni misura atta a prevenire pericoli per la pubblica e privata incolumità.

L'inottemperanza alle prescrizioni a cui è condizionato il presente Nulla – Osta costituisce violazione all'art. 9 del R.D. 18/06/1931, n. 773, sanzionata, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del R.D. 18/06/1931, n. 773, con l'arresto fino a tre mesi o ammenda fino a € 206,00 e la revoca o sospensione del titolo abilitativo prevista dall'art. 10 del T.U.L.P.S.

Il presente NULLA - OSTA è revocabile in qualsiasi momento per motivi di ordine di sicurezza, moralità pubblica, per abuso da parte del titolare o per inosservanza delle prescrizioni alle quali è stata vincolato. Esso dovrà, anche, essere sospesa, annullata o revocata su motivata richiesta del Prefetto.

Si dispone l'invio di copia della medesima:



- al Responsabile della Polizia Municipale – sede Comunale
- al Comandante della locale Stazione dei Carabinieri Di Caposele
- al Commissariato di Polizia di Sant'Angelo dei Lombardi

Caposele lì 14/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Gerardo Luongo

